



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI

C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 9261611 - 9261628 (Fax)

ORDINANZA

N. 36 DEL 13/07/2026

OGGETTO:

Misure preventive urgenti a tutela delle abitazioni site in prossimità delle aree boscate del territorio comunale, a seguito della dichiarazione regionale dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi

IL SINDACO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 1300/A1821A/2026 del 05/07/2026, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Piemonte, a partire dal giorno 8 luglio 2026, e fino a successiva determinazione di cessazione dello stato medesimo;

RICHIAMATO l'articolo 10, comma 7, della l.r. 15/2018, il quale prevede che, nei periodi in cui è dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

- non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

RICHIAMATO altresì l'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

RICHIAMATA la legge quadro 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

RICHIAMATI i seguenti articoli del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale:

- l'art. 12, è vietato in qualsiasi periodo stagionale l'accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi.;
- l'art. 13, l'abbruciamento di residui vegetali dovrà avvenire a distanza non inferiore a metri 100 dai boschi, adottando ogni cautela ed ogni mezzo atto ed efficace a prevenire l'eventuale propagazione del fuoco sui terreni circostanti. Durante l'abbruciamento, è fatto obbligo all'interessato di provvedere, alla presenza di personale sufficientemente dotato di mezzi idonei, al controllo ed eventuale spegnimento delle fiamme. Tale personale dovrà rimanere sul posto fino al totale esaurimento della combustione;
- l'art. 14, particolare prudenza dovrà essere osservata dai fumatori, ai quali è fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano spenti prima di venire gettati al suolo.;
- l'art. 15, 1) Al fine della prevenzione degli incendi, i proprietari ed i possessori di fondi destinati a prato, sono tenuti a sfalcare l'erba almeno una volta all'anno e provvedere allo smaltimento in maniera corretta. 2) A chiunque scorga in un bosco e nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o incustodito, è fatto obbligo di segnalarlo immediatamente al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco o agli altri corpi di Polizia.

RITENUTO pertanto necessario e urgente, in via preventiva e cautelativa, adottare misure a tutela delle abitazioni e delle aziende site in prossimità delle aree boscate del territorio comunale;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuiscono al Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza immediata e fino alla cessazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Piemonte:

- a tutti i proprietari, conduttori e occupanti a qualsiasi titolo di fabbricati, fondi e terreni ricadenti entro 100 metri dalle aree boscate il rispetto rigoroso dei divieti di cui all'art. 10, comma 7, della l.r. 15/2018, richiamati in premessa, ed in particolare il divieto di accendere fuochi, abbruciare residui vegetali agricoli e forestali, utilizzare apparecchi a fiamma libera o che producano faville o brace, fumare e disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, fermo restando che tale divieto prevale, per l'intera durata dello stato di massima pericolosità;
- ai medesimi soggetti di cui al punto precedente, di mantenere sgombra da vegetazione secca, sterpaglie e materiale facilmente combustibile una fascia di rispetto immediatamente circostante i fabbricati e di tenere costantemente sgombri e praticabili i passaggi, gli accessi e le vie di esodo, al fine di consentire in ogni momento il transito e l'intervento dei mezzi di soccorso;
- al Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile e alla Squadra Antincendio Boschivo (A.I.B.) di Mathi, di assicurare un servizio di vigilanza e monitoraggio del territorio comunale, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio individuate in premessa, e di vigilare altresì sul rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale di Polizia Rurale richiamate nella presente ordinanza;
- che, in caso di avvistamento o segnalazione di un incendio boschivo, si applichino senza indugio le procedure operative del Piano Comunale di Protezione Civile, che prevedono, tra l'altro: l'immediato allertamento del Sindaco, del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, della Squadra A.I.B. e dei Vigili del Fuoco; la ricognizione dell'evento sulla base della cartografia comunale; la verifica della presenza di fabbricati coinvolgibili e la valutazione dei tempi di eventuale evacuazione; l'allertamento del servizio 118 per il trasporto di persone disabili o non autosufficienti; l'attivazione, ove necessario, di un centro di ricovero di emergenza e dell'elisuperficie.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mathi e sul sito istituzionale dell'Ente;
- trasmessa alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, al Corpo Forestale, alla Squadra A.I.B. di Mathi, al Comando Stazione Carabinieri, per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 della l.r. 15/2018 e dall'art. 10 della legge 353/2000, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale per la violazione degli artt. 13, 14 e 15 dello stesso, nonché le eventuali più gravi responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente in caso di innesco di incendio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal medesimo termine.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e conserva efficacia fino alla cessazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, che sarà comunicata con apposita determinazione dirigenziale regionale e resa nota alla cittadinanza a cura di questa Amministrazione.

IL SINDACO

ROCCHIETTI dott. Vittorio



